

Legge sulle poste (LPO)

Modifica del 13 dicembre 2002

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 30 settembre 2002¹,
decreta:

I

La legge del 30 aprile 1997² sulle poste è modificata come segue:

Art. 15 rubrica e capoverso 2

Prezzi preferenziali per il trasporto di giornali e periodici

² La Confederazione versa ogni anno alla Posta un'indennità pari a 80 milioni di franchi per i costi non coperti causati dalla concessione di prezzi preferenziali.

II

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Entra in vigore il 1° gennaio 2004.

³ L'articolo 15 è valido fino all'entrata in vigore di nuove disposizioni sulla promozione della stampa, al massimo tuttavia fino al 31 dicembre 2007.

Consiglio nazionale, 13 dicembre 2002

Consiglio degli Stati, 13 dicembre 2002

Il presidente: Yves Christen

Il presidente: Gian-Reto Plattner

Il segretario: Christophe Thomann

Il segretario: Christoph Lanz

Referendum inutilizzato ed entrata in vigore

¹ Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 3 aprile 2003.³

² Conformemente alla sua cifra II capoversi 2 e 3, la presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2004.

4 aprile 2003

Cancelleria federale

¹ FF 2002 6208

² RS 783.0

³ FF 2002 7457